



acceptis a
leat fax et
dax arduis a
contempnen
pari fupptiofo
cofonam cu con
fax arduofuobé tte a
fe orque unufam ufurandam
afferat dicitur aufi feparam
quod mane gñfo arduis per eor
cu pteone unufuoloe. Iffe de
quo pteduxim arduis in dñno
quo regi arduoforem moluaf
tfe pro fu regi arduofa fidee

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari (LM-9)

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche *di cui al D.M. 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7- 2007 Suppl. Ordinario n. 153/G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155)*.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari, di seguito indicato CLM, ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari, di seguito indicato con CCLM, cui sono demandati gli obblighi derivanti dall'articolo 11¹, commi da 1 a 3, del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento Didattico di Dipartimento disciplina l'organizzazione didattica del CLM per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CLM, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il presente regolamento è annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono, di norma, quelle del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e di Biogem, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi specifici del CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari sono reperibili all'indirizzo:

<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>).

Il percorso formativo offerto dal CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è inteso per la

formazione di figure professionali in grado di operare:

- in contesti industriali caratterizzati dalla produzione/utilizzo di numerose categorie di prodotti ricadenti nell'ambito delle biotecnologie genetiche e molecolari: ad esempio le industrie farmaceutiche e biomediche;
- in contesti ospedalieri e laboratori diagnostici di supporto alla medicina di precisione
- in laboratori di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, nei campi delle Biotecnologie applicate.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari devono avere la laurea, diploma universitario di durata triennale o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Si possono iscrivere altresì gli studenti che prevedano di superare tutti gli esami previsti entro il 1° ottobre e di conseguire la laurea entro il 30 novembre. Gli studenti devono, inoltre, avere i requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione, di cui ai successivi commi 2 e 3, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.

2. Possono iscriversi al CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari e partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) studenti in possesso di Laurea di Triennale in Biotecnologie (L2), in Scienze Biologiche (L-13) e Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L-29).
- b) studenti di altro corso di studio triennale che abbiano superato con esito positivo insegnamenti ricadenti nei macrosettori Biochimica Generale, Biologia Molecolare, Biologia Applicata, Genetica, Fondamenti delle scienze chimiche, Chimica inorganica e Chimica Organica nella misura di 6 cfu, ciascuno.
- c) laureati di 1° livello o altro titolo equipollente ritenuto idoneo in base alla normativa vigente che nel loro curriculum di studi abbiano acquisito un numero di CFU almeno pari ai minimi tabellari previsti per gli ambiti disciplinari delle attività formative della Classe L-2 ed L-13.

3. Il CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è ad accesso programmato (25 studenti). L'iscrizione potrà avvenire solo previo superamento della prova scritta di selezione, di cui al punto 4.

4. L'ammissione è subordinata al superamento della prova di selezione le cui modalità di svolgimento e valutazione sono riportate ai successivi punti a e b, rispettivamente. La prova deve essere necessariamente sostenuta anche dagli studenti che intendano eseguire un trasferimento, un passaggio di corso o il conseguimento di un secondo titolo di laurea magistrale. Nel caso in cui i

posti disponibili non siano tutti coperti, è facoltà del CCLM disporre la riapertura dei termini e la somministrazione di una seconda prova suppletiva di ammissione.

a. La prova di ammissione, durerà 90 minuti, e sarà costituita da 60 quesiti, con 5 possibilità di risposta delle quali una sola esatta, articolati nell'ambito delle seguenti discipline di base:

1. Discipline informatiche e statistiche (15 quesiti);
2. Discipline chimiche (15 quesiti);
3. Discipline biologiche (30 quesiti);
4. Lingua inglese (comprensione del testo di Livello B1).

b. Conseguono l'idoneità coloro risponderanno esattamente ad almeno 1/3 dei quesiti per ciascun ambito disciplinare.

Il punteggio conseguito dai candidati sarà così calcolato:

- per ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto;
- per ogni risposta errata verranno detratti 0,25 punti;
- per ogni risposta non data non viene attribuito alcun punteggio.

Il contenuto, i tempi, le modalità di svolgimento della prova ed i suoi risultati saranno indicati ogni anno sul bando di concorso pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito WEB di Ateneo e di Dipartimento. Sul bando di concorso saranno altresì indicate le scadenze e le modalità per l'immatricolazione al corso. Queste informazioni sono reperibili al link:

https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10146.

5. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà mediante erogazione della stessa prova scritta in lingua inglese. Le *"Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia"* sono definite annualmente dal Ministero e pubblicate all'url: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

6. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 2, su indicazione del CCLM potrà eventualmente iscriversi a singoli insegnamenti offerti dall'Ateneo e dovrà sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è comunque subordinata al superamento con esito positivo della prova scritta finalizzata alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come

disciplinato nel RDA.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.

ARTICOLO 5

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il piano di studio è reperibile all'indirizzo (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>), nella sezione didattica programmata, così come le informazioni relative agli insegnamenti e relativi docenti, oppure all'indirizzo [https://dstunisannio.it/sites/default/files/201906/Regolamneto Didattico Corso di Laurea Magistrale Biotecnologie Genetiche e Molecolari_0.pdf](https://dstunisannio.it/sites/default/files/201906/Regolamneto_Didattico_Corso_di_Laurea_Magistrale_Biotecnologie_Genetiche_e_Molecolari_0.pdf).

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in n. 2 periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi reperibile all'indirizzo (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>), nella sezione didattica erogata. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CLM viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, tirocinio e altre attività previste dall'Ordinamento didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I corsi sono di norma di 96 ore per 12 crediti o di 48 ore per 6 crediti secondo una ripartizione del 8 ore di lezione frontale, seminari, o analoghe attività e 17 ore di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

3. Per il Tirocinio curriculare il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario

complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita. In relazione a questo punto si specifica che:

a Nella domanda di tirocinio devono essere esplicitati, in ordine di preferenza, almeno 2 laboratori e/o discipline in cui espletare l'attività. Il Presidente del CLM tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente, nei limiti di disponibilità della struttura laboratoriale e del carico didattico del docente di riferimento, procederà l'assegnazione. Nel caso in cui questa non possa aver luogo secondo quanto preferenzialmente indicato dallo studente, il Presidente del CLM inviterà, anche per brevi vie, quest'ultimo ad esprimere una ulteriore preferenza.

b. La modulistica, scadenze, e i verbali di assegnazione dei tirocini sono rinvenibile all'indirizzo

<http://www.dstunisannio.it/it/tirocinio.html>

4. Il CLM, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CCLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente ad esso afferente. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Ogni attività formativa è seguita da un esame. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Le attività formative articolate in moduli danno luogo a una valutazione finale del profitto unitaria e collegiale². Ai fini della valutazione di profitto, i docenti possono tenere conto di colloqui e/o prove in itinere ai sensi dell'art. 27 comma 2 del RDA. In tale evenienza essi devono esplicitare questa modalità nel paragrafo "Modalità di verifica dell'apprendimento" (ESSE3/"Offerta didattica"/"Attività didattiche"/"Peculiarità"/"Modalità di verifica dell'apprendimento") corrispondente all'insegnamento.

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, o compito scritto, o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti

gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

All'interno delle sedute ordinarie e straordinarie di esame, i titolari degli insegnamenti possono programmare appelli speciali di esame riservati a: a) studentesse in maternità, b) studenti-genitori con figli di età non superiore a cinque anni; c) studenti disabili. Gli alunni con disabilità potranno sostenere le prove finalizzate alla valutazione del rendimento e allo svolgimento di esami con l'uso degli ausili loro necessari inclusi mezzi tecnici, in relazione alla tipologia di handicap, in base alle indicazioni degli organi competenti di Ateneo reperibili al link:

<https://www.unisannio.it/it/servizi/diversamente-abili>

4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede non meno di sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico come prescritto all'art.16 comma 3 del RDD

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è pubblicato ai sensi dell'art.13 commi 1 e 2 del RDD, ed è rinvenibile ai seguenti indirizzi:

<http://www.dstunisannio.it/it/orario-corsi.html>

<http://www.dstunisannio.it/it/calendario-esami-aa-20192020-tutti-i-corsi-di-studio.html>)

oppure all'indirizzo

<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do>

7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione secondo quanto prescritto all'art.16 comma 5 del RDD. In ogni caso, le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere anticipate.

8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello viene comunque registrata. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOL (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>)

9. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

10. Lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova di esame, fermo restando il giudizio della commissione, nonché a prendere visione della prova di esame, se documentata, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prova.

11. Ove previste, le prove scritte degli appelli espletati sono messe a disposizione degli studenti,

corredate delle soluzioni.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale che consiste nella redazione di un elaborato scritto con carattere di originalità (Tesi di laurea Magistrale). E' prevista una tesi sperimentale originale condotta dallo studente sotto la guida di un docente, appartenente al CCLM, che svolge la funzione di relatore della dissertazione. Se la tesi è svolta sotto la guida di un docente non appartenente al CCLM, un suo membro svolgerà il ruolo di correlatore. La tesi dovrà essere presentata in forma scritta, in lingua inglese, e la successiva discussione orale e pubblica dell'elaborato (esame di laurea) avrà luogo di fronte ad una commissione a tal fine nominata e potrà essere sostenuta in italiano o inglese.

2. L'obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento di carattere biologico, oralmente e per iscritto, con chiarezza e padronanza. La discussione dell'elaborato scritto (Tesi di Laurea Magistrale) avverrà mediante una presentazione multimediale. Sia nell'elaborato di tesi che nella presentazione multimediale è necessario che emerga chiaramente il ruolo svolto dallo studente nello svolgimento del lavoro di tesi sperimentale.

3. La valutazione della prova finale è in centodieci-esimi. . La commissione, con valutazione unanime, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova é sessantasei centodecimi. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato sono pubblici.

Il voto finale è dato dalla somma del voto di riferimento e dei voti premiali secondo i seguenti criteri:

- eccellenza della carriera accademica dello studente (lodi; fino a un massimo di 1 punto);
- completamento degli studi entro il periodo previsto (fino a un massimo di 2 punti);
- partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino a un massimo di 1 punto);
- qualità dell'elaborato finale e dell'esposizione (fino a un massimo di 7 punti).

La lode è conferita, all'unanimità della commissione agli studenti che abbiano un voto di riferimento superiore a 102.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. In considerazione del fatto che il CLM in Biotecnologie genetiche e molecolari è a numero programmato, non sarà possibile iscriversi a singoli insegnamenti.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità.
2. La frequenza alle attività di lezione frontale in aula non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria. La frequenza deve essere almeno pari al 70% delle ore di attività didattica assistita in laboratorio ed è necessaria allo Studente per sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU.
3. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni attraverso la Guida OnLine disponibile al seguente link (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>).

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, attraverso la compilazione web all'interno dell'area riservata agli studenti.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale (*rinvio a regolamento studenti per piano part time, articolo 34*).
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCLM.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il CCLM propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute da studenti trasferiti da altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore

scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Si sottolinea che l'iscrizione conseguente ad una procedura di passaggio sarà possibile se risultino vacanti dei posti e previa riapertura dei termini di ammissione a sostenere la prova di ingresso.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio del Corso delibera in merito al riconoscimento di CFU secondo i seguenti criteri:

- a) *appartenenza o riconducibilità a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nella Classe o nell'ordinamento del CdS conseguiti in corsi di laurea dello stesso livello;*
- b) *congruenza del programma di insegnamento e aggiornamento dei contenuti;*
- c) *quantità di CFU assegnati e impegno orario previsto;*
- d) *modalità di verifica delle conoscenze (esame con valutazione in trentesimi o altra modalità).*

Il CCLM delibera in merito alla domanda di riconoscimento dei crediti assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile dei quelli già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un corso di studio appartenente alla medesima classe, i CFU conseguiti sono, di norma, riconosciuti integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto ministeriale di determinazione della classe.

Le Certificazioni di competenza linguistica non si considerano convalidabili e non sono sostitutive dell'insegnamento di lingua inglese.

2. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea/Laurea Magistrale o conseguiti in altre attività formative possono essere riconosciuti come attività a scelta libera dello studente purché giudicati coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio dal CCLM. Per gli esami eccedenti i limiti, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 50% crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente» solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (ERASMUS) dovrà fare riferimento al regolamento didattico del dipartimento (disponibile sul sito web di Ateneo).

I crediti formativi universitari acquisiti dallo studente nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca all'estero sono riconosciuti dal CCLM sulla base dei seguenti criteri:

- a) *valutazione della coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività sostenute all'estero con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;*
- b) *non ripetizione di attività formative già svolte.*

Il riconoscimento è effettuato, perseguendo la finalità di favorire la mobilità degli studenti, fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.

3. Il CCLM delibera secondo i criteri di cui al presente articolo anche sul riconoscimento di carriere universitarie di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario.

ARTICOLO 13

Docenti

1. I Docenti del Corso di Studio ed i relativi settori sono indicati in (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>).

ARTICOLO 14

Orientamento e Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di orientamento e tutorato in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto attuato in ambito dipartimentale. L'attività di orientamento è svolta dai docenti del corso in sintonia con le indicazioni della Commissione orientamento e tutorato del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (<http://www.dstunisannio.it/it/governance.html>).

Il tutorato è un'attività espletata dai docenti all'uopo individuati durante tutto l'anno accademico.

2. I docenti si rendono disponibili di norma nella tempistica indicata nell'orario di ricevimento, salvo specifiche esigenze di carattere lavorativo degli studenti. In tale evenienza, il docente concorderà un orario con lo studente, includendo anche modalità telematiche.

3. L'elenco dei docenti tutor è rinvenibile alla pagina <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>.

4. Il tutorato riguarda temi di

- organizzazione delle attività di studio e successione degli esami di profitto;
- selezione degli insegnamenti a scelta;
- scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale;
- particolari difficoltà che lo studente possa incontrare nel corso della propria carriera universitaria, anche relative a uno specifico insegnamento;
- decisioni sulla prosecuzione del percorso di studio, una volta conseguita la Laurea triennale;
- altre problematiche che lo studente potrebbe incontrare nel corso della propria carriera e che ritiene utile discutere con un docente.

Non sono di competenza dei tutor i problemi inerenti specifici argomenti trattati nei singoli corsi di lezioni. Questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

5 Il Consiglio di Corso di Laurea, sensibile alle esigenze degli studenti universitari disabili ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. In totale sinergia con gli uffici preposti di Ateneo, a disposizione degli allievi potranno essere messi a disposizione sussidi didattici e tecnici specifici ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato. Indicazioni specifiche sono rinvenibili sul sito web di Ateneo: <https://www.unisannio.it/it/servizi/diversamente-abili>, e sul sito Web del Dipartimento <http://www.dstunisannio.it/it/diversamente-abili.html>.

ARTICOLO 15

Modifiche al regolamento e rinvii

1. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".ed è emanato con Decreto Rettorale (Articolo 6, comma 2 e articolo 7, comma 2 dello Statuto)
2. I regolamenti dei Corsi di Studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.
3. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e al Regolamento Didattico di Ateneo.

ARTICOLO 16

Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CCLM determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.